



Camera di Commercio
Sassari

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE

*(AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL M.I.S.E. N. 172574 DEL 22/10/2014
E DELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 27/E DEL 02/08/2013)*

Ufficio Diritto Annuale

Ultimo aggiornamento:
novembre 2014

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, nel rispetto di quanto disposto da:

- Art. 18 comma 4 della L.580/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) 27 gennaio 2005, n. 54;
- D. Lgs. 472/1997;
- Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3587/c del 20/06/2005;
- Nota Ministero Sviluppo Economico n. 172574 del 22/10/2013;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 02/08/2013.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di **tardivo** o **omesso** versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art.8 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n.359.

2. Le violazioni sanzionabili sono:

- a) **tardivo versamento**, ovvero pagamento dell'intero importo dovuto effettuato con ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art.8 commi 3 e 4 del D.M. 359/2001;
- b) **omesso versamento** che comprende:
 - **omissione totale** del versamento;
 - **versamento dell'intero importo oltre i 30 giorni dalla scadenza** del termine ordinario, definito dall'art.8 del D.M. 359/2001 (**tardato**);
 - **versamento parziale (incompleto) entro i 30 giorni** dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art.8 del D.M. 359/2001;
 - **versamento parziale (incompleto) oltre i 30 giorni** dalla scadenza del termine ordinario, definito dall'art.8 del D.M. 359/2001.

Articolo 2 bis
Termini di scadenza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, i termini di scadenza ordinaria sono due:

a) **termine ordinario:**

- **per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese al 1° gennaio** dell'anno di riferimento, il termine coincide con la data di scadenza per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8 del D.M. 359/2001);
- **per i soggetti che si iscrivono in corso d'anno** il pagamento del diritto deve avvenire all'atto di presentazione della domanda di iscrizione oppure entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa con modello F24 telematico.

b) **termine lungo:**

- **per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese al 1° gennaio dell'anno di riferimento**, il termine di scadenza differisce di 30 giorni rispetto a quello ordinario su specificato. In questo caso, il diritto dovuto deve essere maggiorato dell'interesse corrispettivo pari allo **0,40%**;
- per i soggetti iscritti in corso d'anno **non è previsto il periodo di versamento con la maggiorazione dello 0,40%.**

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera, qualora accerti un versamento di sua competenza, che è stato effettuato a favore di altra Camera di Commercio, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata, chiedendone l'accredito.
3. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 12,00 (dodici euro).
4. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 30,00 (trenta euro) **se l'obbligo di versamento è stato violato per la prima volta.**

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera o dell'Amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare, con proprio atto amministrativo, uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico (Circ. n. 3587/C del 20/06/2005 e nota n. 172574 del 22/10/2013).

1. Nei casi di **tardivo** versamento, si applica la sanzione del 10% sull'importo dovuto;
2. Nei casi di **omesso** versamento totale si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiore o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
3. Nei casi di **tardato** versamento, ovvero versamento totale effettuato oltre 30 giorni rispetto ai termini di scadenza definiti dall'art. 8 del DM 359/2001, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto, da maggiore o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
4. Nei casi di versamento **incompleto**, effettuato **entro** la **scadenza** del termine ordinario, si applica la sanzione del 30% sulla differenza non versata, da maggiore o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
5. Nei casi di versamento **incompleto**, effettuato **oltre 30 giorni** dalla scadenza del termine ordinario si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto annuale dovuto, da maggiore o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
6. Nei casi di versamento **incompleto** effettuato **entro 30 giorni** dalla scadenza del termine ordinario (ovvero entro il c.d. termine lungo, di cui all'art. 2bis), si applica la sanzione del 30% sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (diritto annuale + maggiorazione), da maggiore o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

7. Nei casi in cui, al momento della contestazione dell'irregolare versamento, non siano pervenute le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative al fatturato, di cui all'art. 17 della legge n.488/1999, necessarie per definire il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, la sanzione è da calcolare sul diritto annuale minimo previsto dal decreto annuale.
8. Alle sanzioni previste dal presente regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli artt. 16 c. 3 e 17 c. 2 del D. Lgs. 472/97.

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio determinato in base al diritto non versato. La sanzione del 30% va incrementata in proporzione al diritto omesso fino a una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Fino a € 80,00	0
Fino a € 373,00	10%
Fino a € 518,00	15%
Fino a € 1.254,00	20%
Fino a € 2.500,00	25%
Fino a € 5.000,00	30%
Fino a € 10.000,00	35%
Fino a € 20.000,00	40%
Fino a € 40.000,00	45%
Fino a € 77.500,00	50%

Articolo 8

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per le sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
2. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% può essere incrementata di una percentuale del 5% qualora il trasgressore non abbia commesso più di una violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale di 15% nel caso il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta di una percentuale massima del 20% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b, del regolamento 54/2005, sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento dell'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art.8 del decreto ministeriale 54/2005.
2. La sanzione può essere ridotta fino a una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico-sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali – ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici – o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati.

Articolo 10

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 54/2005.
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati:

Una violazione	1 tardivo	7%	15% max
	1 omesso	15%	
Due violazioni	2 tardivi	20%	30% max
	1 tardivo + 1 omesso	25%	
	2 omessi	30%	
Tre violazioni	3 tardivi	35%	50% max
	2 tardivi + 1 omesso	40%	
	1 tardivo + 2 omessi	45%	
	3 omessi	50%	

Articolo 11

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 472/97, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse.

La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano **due annualità**, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al **50%**;
 - se le violazioni riguardano **tre annualità**, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al **100%**;
 - se le violazioni riguardano **quattro annualità**, la sanzione base viene aumentata in una misura **pari al 200%**;
 - se le violazioni riguardano **più di quattro annualità**, la sanzione base viene aumentata in una **misura pari al 300%**.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
 3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
 4. La continuazione viene interrotta dalla notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12

Ravvedimento operoso

1. Le imprese possono sanare le violazioni di **omesso o tardato** versamento ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**. In tale ipotesi la sanzione è ridotta al:

a) **3,75% - ravvedimento breve** nei seguenti casi:

- omesso versamento, eseguendo il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del "termine ordinario" di cui all'art. 8 del D.M. n. 359/2001;
- incompleto versamento, eseguendo il pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del "termine lungo" di cui all'art. 2 bis del presente regolamento;

Si precisa che i 30 giorni per il ravvedimento breve coincidono con i 30 giorni previsti per il pagamento con la maggiorazione dello 0.40%.

b) **6% - ravvedimento lungo** nei seguenti casi:

- omesso versamento, eseguendo il pagamento entro 12 mesi dalla scadenza del "termine ordinario" di cui all'art. 8 del D.M. n. 359/2001;

- incompleto versamento, eseguendo il pagamento entro 12 mesi dalla scadenza del “termine lungo” di cui all’art. 2 bis del presente regolamento;

2. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante il pagamento contestuale con il modello F24:

- **del diritto omesso** - codice 3850;
- **degli interessi legali** - codice 3851 calcolati al tasso legale sino al giorno del pagamento;
- **della sanzione** - codice 3852.

3. Il ravvedimento, tuttavia, si ritiene perfezionato anche se il pagamento viene eseguito in date diverse, sempre che il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia eseguito complessivamente entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo.

Articolo 12 bis

Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

1. Nel caso in cui l’impresa, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo inferiore rispetto a quanto dovuto:

- a) se l’importo versato è inferiore rispetto al dovuto, con sanzioni e interessi commisurati a quanto pagato, il ravvedimento si intende perfezionato limitatamente all’importo del diritto annuale pagato e correttamente ravveduto.

Sulla differenza del diritto annuale non regolarizzata sarà irrogata la sanzione da parte della Camera di Commercio;

- b) se l’importo versato è inferiore rispetto al dovuto, con sanzioni e interessi non correttamente commisurati al quanto pagato, il ravvedimento è perfezionato solo con riferimento alla quota parte del diritto annuale, proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.

Sulla differenza non sanata, sarà irrogata la sanzione da parte della Camera di Commercio.

L’impresa, in ogni caso, per dare prova dell’intenzione di avvalersi dei benefici del ravvedimento, deve imputare all’assolvimento delle sanzioni quantomeno parte del versamento, indicando l’apposito codice tributo sul modello F24.

Articolo 13

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- a) atto di contestazione di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- c) iscrizione “diretta” a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

Articolo 14

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto, calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario fino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione e interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovino in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori ad € 500,00. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall'art. 21, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio.
4. La Camera di Commercio, entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione ed accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 16

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) presentare alla Camera di Commercio deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o un suo delegato può:
 - accogliere le deduzioni difensive dell'interessato;
 - respingere le richieste indicate nelle deduzioni ed emettere, entro il termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, un atto di irrogazione delle sanzioni, motivato anche in ordine alle argomentazioni esposte nelle deduzioni difensive presentate, verso il quale è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso presso la competente Commissione Tributaria;
 - b) in assenza della presentazione delle deduzioni difensive, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazioni sanzioni, avverso il quale il contribuente può direttamente presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art.10, comma 1 lett. b) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) versare il diritto annuale dovuto, gli interessi e le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'art.12 del presente regolamento;
 - b) presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
3. **Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale** di cui all'art.10, comma 1 lett. c) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) versare gli importi indicati nella cartella esattoriale notificata;
 - b) presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
4. In assenza dei suddetti comportamenti da parte del contribuente, trascorsi i termini per la proposizione del ricorso, la Camera di Commercio procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti.
5. Il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati innanzi alla competente Commissione Tributaria, pari a 60 giorni dalla notifica, è soggetto a sospensione nel periodo feriale (01 agosto - 15 settembre) di cui all'art.1 della Legge 7 ottobre 1969, n.742.
6. Il contribuente che propone ricorso può presentare domanda di sospensione del pagamento alla Camera di Commercio (art. 39 D.P.R. 602/73) o alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 47 D.Lgs 546/92).

Articolo 17

Autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:



- a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
 3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte a ottenere il riesame in sede di autotutela.
Alle memorie sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
 4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
 5. L'eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di autotutela sono comunicati al contribuente entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, e l'eventuale annullamento dell'atto in autotutela è comunicato al Concessionario alla riscossione in caso di iscrizione diretta a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l'eventuale cessazione della materia del contendere.
 6. I provvedimenti di annullamento totale o parziale degli importi iscritti a ruolo sono oggetto di ratifica periodica con determinazione del Segretario Generale.

Articolo 18

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.**
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale emessa ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 602/73.

Articolo 19

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all' Albo Camerale.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Sassari.
3. Il presente Regolamento si applica a partire dai ruoli che saranno resi esecutivi successivamente all'emanazione della Circolare n. 172574 del 22 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, indipendentemente dall'anno di competenza del diritto annuale.